

INGEGNERI

del Friuli Venezia Giulia

in questo numero

3 IN PRIMO PIANO

Irregolare gran parte delle gare per servizi di ingegneria

3 OPERE PUBBLICHE

Costi del personale e sicurezza nei contratti pubblici
Verifica dei requisiti speciali per la partecipazione a gare
Appalti, l'Antitrust spiega quando le offerte sono irregolari

7 GIURISPRUDENZA

Il Direttore lavori è sempre responsabile dei difetti dell'opera
Contributi obbligatori per l'attività di consulenza
La responsabilità del fabbricante per la caduta di una torre

9 AMBIENTE E SICUREZZA

Il protocollo di vigilanza in edilizia delle Aziende sanitarie regionali
In vigore nuovi criteri di qualificazione dei formatori
Solo on-line i nominativi di RIs e collaboratori
Controllo e monitoraggio dell'inquinamento acustico
La guida per la valutazione dei rischi dai fulmini

12 NORMATIVA TECNICA

Nuova disciplina per gli impianti di utenza a gas
Chiarimenti per la presentazione della SCIA antincendio
Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione
Prodotti da costruzione e dichiarazioni di prestazione online

15 VARIE

Linee di indirizzo del CNI per l'assicurazione professionale
Quando non si paga il contributo minimo soggettivo

2014

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

presidente Pietro Zandegiacomo Rizìo
segretario Alberto Pich
tesoriere Mauro Ussai

consiglieri Claudio Bensa
Paola Bisiach
Paolo Blazic
Massimiliano Bressan
Sergio De Marchi
Stefano Miniussi (sez. B)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

presidente Umberto Natalucci
segretario Anna Fossaluzza
tesoriere Andrea Trame
cons. anziano Mario Tedeschi

consiglieri Nino Aprilis
Erica Blasizza
Fabio Braccini
Andrea Brusadin
Giuseppe Formaio
Jury Gnesutta (sez. B)
Stefano Lena

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

presidente Salvatore Noè
segretario Elisabetta Delben
tesoriere Mario Bucher

consiglieri Daniele Agapito
Vito Antonio Ardone
Paolo De Alti
Stefano Longhi
Roberta Manzi (sez. B)
Fausto Rovina
Renzo Simoni
Carlo Tosolini

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

presidente Stefano Urbano
segretario Andrea della Pietra
tesoriere Maurizio Tonutti

consiglieri Giacomo Borin
Renato Candotti
Carlo Conti
Patrizia Dari Canciani
Matteo Di Bert
Chiara Di Marco
Natalino Gattesco
Stefano Guatti
Erika Livon
Bruno Michelotti
Marco Morocutti
Marco Bottega (iunior)

direttore responsabile
Gaetano Cola

direttore di redazione
Elena Moro

redazione
Vittorio Bozzetto
Mario Bucher
Massimo Cisilino
Domenico D'Andrea
Ugo Fonzar
Franco Frezza
Roberta Mallardo
Alberto Mario Landri
Raffaele Perrotta
Andrea Zagolin
Enrico Zorzi

editrice
ordine degli ingegneri della provincia di Udine
via di Toppo 5 - 33100 udine
tel. 0432.505305
fax 0432.503941
www.ordineingegneri.ud.it
e-mail: segreteria@ordineingegneri.ud.it

progetto grafico
DSF Design - Latisana (UD)

stampa
Tipografia Marioni - Udine

Il notiziario è inviato a tutti gli iscritti degli ordini del Friuli Venezia Giulia. Potrà inoltre essere inviato a tutti coloro che ne facciano specifica richiesta.

La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzarli. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori.

Irregolare gran parte delle gare per servizi di ingegneria

parametri ci sono, ma pochi li applicano. Da tale assunto parte la forte denuncia del Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni) sul mancato rispetto, da parte delle stazioni appaltanti, del recente decreto del Ministero della Giustizia n. 143/2013 sui corrispettivi da porre a base di gara nell'affidamento di servizi relativi all'architettura e all'ingegneria. Com'è noto, il decreto ministeriale n. 143, entrato in vigore lo scorso 21 dicembre, fissa parametri ben precisi ai quali è obbligatorio fare riferimento.

Tuttavia, l'attività sistematica di monitoraggio dei bandi svolta dal Centro studi del Cni ha dimostrato come tale obbligo sia largamente disatteso. Eppure la determinazione dell'importo a base d'asta riveste un valore fondamentale nell'ambito di una gara dal momento che questo può indirizzarne lo svolgimento secondo una procedura anziché un'altra.

Tornando ad analizzare le inadempienze rispetto alle recentissime disposizioni normative, dei 129 bandi pubblicati nel corso del mese di gennaio, appena 14 fanno preciso riferimento a quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 143/2013. Poco meno dell'11%. In 19 casi l'importo è stato determinato facendo riferimento a altre norme. Nella stragrande maggioranza dei casi (96) il bando non specifica in che modo è stata determinata la base d'asta.

Di tale criticità ha parlato il CNI nel corso dell'audizione davanti all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) chiedendo che vengano apportati i necessari correttivi in occasione della revisione delle Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria a cui l'AVCP sta lavorando.

Tra i nodi maggiormente critici vi è, appunto, la necessità di assicurare che nei bandi venga rispettato l'obbligo di assumere a base del calcolo del corrispettivo da porre a gara l'importo determinato in applicazione dei parametri fissati dal Dm 143/2013, emanato dopo che il decreto legge sulle liberalizzazioni n. 1/2012 aveva cancellato ogni riferimento tariffario, privando le stazioni appaltanti di regole certe per determinare l'importo da porre a base di gara e, conseguentemente, le corrette procedure di affidamento.

La speranza era che con l'entrata in vigore del decreto la situazione si sarebbe normalizzata, ma così non è stato. Anche quando il bando fa riferimento al decreto in questione, non vengono indicati i vari passaggi che portano alla determinazione della cifra finale. Per questo è stato richiesto che le Linee guida revisionate, oltre a ribadire l'obbligatorietà del riferimento ai parametri di calcolo summenzionati, specificchino che, nell'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la soglia dei ribassi percentuali deve essere fissata nel bando in

relazione alla tipologia dell'intervento.

Altrettanta rilevanza assume anche il tema del possesso dei requisiti di partecipazione come stabiliti dall'art. 263 del Regolamento di attuazione, il quale prevede che le stazioni appaltanti, redigendo il bando per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, fissino tra i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per la partecipazione alla gara, non solo il fatturato che il concorrente deve dimostrare di avere maturato negli ultimi cinque anni -per importi da due a quattro volte l'importo del servizio oggetto della gara-, ma anche il personale tecnico -dipendenti o consulenti stabili- di cui il concorrente deve dimostrare di avere fruito negli ultimi tre anni e il cui numero medio annuo deve essere da due a tre volte le unità stimate nel bando.

Ebbene, dal monitoraggio effettuato dal Centro studi del Cni sui bandi per servizi di ingegneria (senza esecuzione lavori) pubblicati nel 2013 emerge che il valore medio del numero minimo di persone richieste alle imprese per la partecipazione alle gare è circa 6. Considerando che in Italia, in base ai dati ISTAT relativi al 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi 2011, solo lo 0,3% delle imprese appartenenti alla classe Ateco 71.12.1 attinenti alle attività degli studi di ingegneria ha più di 5 addetti, appare evidente come la partecipazione alle gare sia in tal modo praticamente preclusa a tutti i liberi professionisti e ai piccoli studi, che possono ambire solo alle aggiudicazioni di gare di importo esiguo.

Le conseguenze deleterie di questa situazione coinvolgono pesantemente anche tutti i giovani ingegneri in procinto di avviarsi come liberi professionisti sul mercato, visto che l'unica strada da loro percorribile per partecipare alle gare di appalto pubbliche resta quella dell'assunzione presso uno studio di medio-grandi dimensioni o una società di ingegneria.

Dunque, il CNI in sede di audizione ha evidenziato la necessità di rivedere l'effettiva portata delle disposizioni del Regolamento sui requisiti speciali che si sono rivelati preclusivi alla ampia partecipazione alle gare di affidamento per i liberi professionisti singoli o a chi non è titolare di strutture professionali di notevoli dimensioni, con fatturati importanti e un elevato numero di dipendenti, restringendo, in particolare, l'accesso al mercato da parte dei giovani professionisti.

Infine, all'Autorità di Vigilanza è stato chiesto di chiarire in maniera inequivocabile come debba essere fatto lo scorporo del costo del personale negli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria, specificando nello stesso tempo che pure i corrispettivi relativi alle attività professionali correlate alla sicurezza non devono essere soggetti a ribasso d'asta.

Costi del personale e sicurezza nei contratti pubblici

L Autorità di vigilanza sui contratti pubblici si è espressa in merito all'applicazione dell'art. 82, comma 3-bis, del Dlgs 163/2006 (introdotto dal DI 69/2013 - cosiddetto decreto "del fare" convertito in legge della legge 98/2013). Il parere dell'Autorità è contenuto nell'Atto di segnalazione n. 2/2014 in data 19.03.2014, recante "Disposizioni in materia di costo del lavoro negli appalti pubblici di cui all'art. 82, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163".

Le norme oggetto del parere

Si ricorda in proposito che l'art. 32, comma 3-bis, del DI 69/2013, come inserito dalla legge di conversione 98/2013, ha aggiunto all'art. 82 (Criterio del prezzo più basso) del Codice dei contratti pubblici, dopo il comma 3, il seguente comma:

3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La novità è molto simile alla disposizione a suo tempo inserita nell'art. 81 del Codice dei contratti dal "decreto sviluppo" (DI 70/2011) e poi abrogata dal successivo

"decreto Salva Italia" (DI 201/2011), dalla quale si discosta per i seguenti motivi:

- si riferisce alle gare aggiudicate con il metodo del "prezzo più basso" e non anche a quelle aggiudicate con il metodo dell'"offerta economicamente più vantaggiosa";
- prescrive di tenere conto anche "delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello".

Il parere dell'Autorità

L'Autorità di vigilanza, correttamente, sottolinea le numerose criticità applicative poste dalla norma in questione, concludendo in pratica che questa, così come attualmente scritta, non può essere applicata senza incorrere nelle criticità prospettate.

Il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d'impresa, che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale e, come tale, non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante.

In pratica la stazione appaltante non dovrà effettuare alcun calcolo o artificio contabile per determinare a priori un costo del personale o della sicurezza generica, non avendo la legge in alcuna parte stabilito tale incombenza e per il semplice fatto che la stazione appaltante non può in alcun modo conoscere tale importo se non in termini del tutto ipotetici o di semplice stima.

Verifica dei requisiti speciali per la partecipazione a gare

Con la Determinazione n. 1 del 15.01.2014 l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici riesamina, alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, la materia della verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 48 del Dlgs 163/2006 (Codice dei Contratti pubblici), già esaminata con la Determinazione n. 5 del 21.05.2009.

Di seguito una sintesi delle principali indicazioni operative fornite con il provvedimento in commento. Il procedimento di verifica di cui all'art. 48 del Codice è obbligatorio, senza alcun margine di discrezionalità da parte della stazione appaltante, per tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, sia sopra che sotto soglia comunitaria, aggiudicati con procedura aperta, ristretta, negoziata, con o senza pubblicazione di un bando di gara o con

dialogo competitivo, con le specificazioni di seguito riportate.

Ne consegue che non occorre preventivamente indicare negli atti di gara né l'attivazione della procedura di verifica né il numero di soggetti sottoposti a verifica; le sole indicazioni destinate ad essere espresse nel bando o nella lettera di invito riguardano i mezzi di prova che gli operatori economici sono tenuti a produrre per dimostrare la veridicità di quanto dichiarato, nonché i requisiti minimi di partecipazione previsti nel bando di gara ed i criteri per la valutazione degli stessi.

Requisiti oggetto a verifica

Trattandosi di norma sanzionatoria e, quindi, di stretta interpretazione, l'art. 48 del Codice concerne esclusivamente i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dallo stesso menzionati. Di conseguenza la relativa disciplina non si estende alle ulteriori condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e, in particolare, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale.

Del pari la suddetta verifica non concerne gli elementi quantitativi e qualitativi delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con riferimento alla carenza dei requisiti generali in capo all'aggiudicatario, occorre puntualizzare che la stazione appaltante oltre alla revoca dell'aggiudicazione, procede all'incameramento della cauzione, ma ciò non in applicazione dell'art. 48 bensì dell'art. 75, comma 6, del Codice, in conseguenza della mancata stipula del contratto per fatto dell'affidatario.

Applicazione dei controlli agli appalti di progettazione ed esecuzione

In relazione alla procedura l'Autorità fornisce chiarimenti in merito ad alcune questioni interpretative riguardanti la possibilità, nell'ambito di un appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori di sottoporre alle sanzioni previste dall'art. 48 del Codice il progettista indicato da un'impresa concorrente o partecipante come mandante all'interno di un raggruppamento, nel caso in cui non riesca a comprovare la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dal bando.

Applicazione dei controlli in caso di avvalimento

Nel caso di ricorso da parte del concorrente all'istituto dell'avvalimento, il controllo previsto dall'art. 48 del Codice implica la verifica del possesso dei requisiti oggetto di avvalimento in capo all'impresa ausiliaria. Il concorrente deve dunque fornire la prova, oltre che dei requisiti posseduti in proprio, di quelli posseduti per il tramite dell'impresa ausiliaria.

I requisiti oggetto di avvalimento devono essere integralmente ed autonomamente posseduti da parte

dell'impresa ausiliaria e quindi deve escludersi che l'impresa ausiliaria possa a sua volta avvalersi dei requisiti di un'impresa terza («avvalimento a cascata»), sia pure ad essa collegata sulla base di rapporti c.d. «infragrupo».

L'esito negativo della verifica dei requisiti dell'impresa ausiliaria comporta il difetto dei requisiti di partecipazione in capo al concorrente, determinandone l'esclusione dalla gara e l'escussione della relativa cauzione provvisoria.

Per quanto concerne le ulteriori sanzioni previste dall'art. 48, comma 1 -sanzioni pecuniarie e sospensione dalla partecipazione alle gare- comminate a seguito di specifico procedimento, l'Autorità ritiene che esse possano essere disposte anche nei confronti dell'impresa ausiliaria.

Sempre in riferimento all'art. 48 del Dlgs 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si rileva che ai sensi del comma 2 l'aggiudicatario e il concorrente che lo segue in graduatoria devono presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa entro il termine di dieci giorni dalla richiesta inoltrata a tale fine dalle stazioni appaltanti. Tale termine ha natura perentoria. Lo afferma l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella Pronuncia n. 10 del 25.02.2014, risolvendo una questione dibattuta da tempo.

In particolare, l'art. 48, primo comma, del Codice dei contratti pubblici, prevede che entro dieci giorni gli offerenti sorteggiati (per la verifica a campione) debbano produrre i documenti a comprova dei requisiti dichiarati, pena l'esclusione dalla gara, la segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e l'escussione della cauzione provvisoria. Nel secondo comma si stabilisce che la richiesta dei documenti «è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati».

Nella sentenza viene, inoltre, chiarito che l'interpretazione dell'art. 48, comma 2, del Codice dei contratti non comporta alcun adempimento innovativo per i privati essendo già chiaro dal testo della norma il loro obbligo a comprovare il possesso dei requisiti; pena l'esclusione dalla procedura prevista dall'art. 46, comma 1-bis «in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice ...».

La sanzione dell'esclusione non appare immotivata e irragionevole alla luce dello scopo del procedimento e dell'interesse pubblico con esso perseguito. Resta comunque salva l'oggettiva impossibilità alla produzione della documentazione la cui prova, però, grava sull'impresa.

Appalti, l'Antitrust spiega quando le offerte sono irregolari

Individuare le irregolarità negli appalti e le anomalie che portano a violazioni della concorrenza. È l'obiettivo con cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha elaborato un vademecum, studiato per semplificare l'attività delle Stazioni Appaltanti. Grazie alle istruzioni presenti nel vademecum, le Stazioni Appaltanti potranno inviare segnalazioni all'Antitrust, che valuterà se avviare un procedimento istruttorio sulla base dei dati ricevuti.

Questi, in sintesi, i segnali che rivelano un comportamento anomalo.

Boicottaggio della gara

Gli obiettivi del boicottaggio sono prolungare il contratto con il fornitore abituale o di ripartire il lavoro tra tutte le imprese interessate. I segnali da cui si può evincere consistono in nessuna offerta presentata, presentazione di un'unica offerta o di un numero di offerte insufficiente per procedere all'assegnazione dell'appalto, presentazione di offerte dello stesso importo.

Offerte di comodo

Questo tipo di offerte vuole dare l'idea di regolarità concorrenziale presentando una serie di offerte troppo alte in modo che ad aggiudicarsi la gara sia un'impresa determinata, che presenta l'offerta ad un prezzo più basso, ritenuto adeguato. Gli indicatori sono offerte presentate dalle imprese che non si aggiudicano l'appalto caratterizzate da importi palesemente troppo elevati o comunque superiori a quanto le stesse imprese hanno offerto in analoghe procedure, offerte contenenti condizioni particolari e notoriamente inaccettabili e presentazione di offerte più elevate rispetto ai prezzi di listino.

Subappalti o Associazione Temporanea d'Imprese

L'obiettivo dei subappalti e delle Ati è ampliare la platea dei soggetti che possono partecipare a meccanismi di gara, dando spazio anche alle imprese più piccole. A volte, però, possono essere utilizzati dai partecipanti alla gara per spartirsi il mercato. Questa opzione emerge quando delle imprese, che singolarmente sarebbero in grado di partecipare a una gara, si astengono in vista di un successivo subappalto o optano per la costituzione di un'ATI, quando la costituzione di ATI o il subappalto sono perfezionati da imprese accomunate dalla stessa attività prevalente, se un'impresa che decide inizialmente di partecipare a una gara ritira l'offerta e risulta poi beneficiaria di un subappalto relativo alla medesima gara, o, infine, quando, nei casi di aggiudicazione basata sull'offerta economicamente più vantaggiosa, l'ATI può essere il frutto di una strategia escludente, tesa ad impedire a imprese minori di raggiungere il necessario punteggio qualitativo.

Rotazione delle offerte e ripartizione del mercato

Secondo l'Antitrust, la presenza di un cartello può emergere dall'analisi della sequenza delle aggiudicazioni. Il committente potrà scoprire eventuali irregolarità dalla successione temporale con cui le imprese si aggiudicano le gare o dalla ripartizione in lotti delle vincite.

Altre modalità sospette

Altri casi che possono far emergere irregolarità sono comuni errori di battitura, stessa grafia, riferimento a domande di altri partecipanti alla medesima gara, analoghe stime o errori di calcolo, consegna contemporanea di più offerte per conto di differenti partecipanti alla medesima procedura di gara.

L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE VALE ANCHE PER DANNI PRECEDENTI

L'assicurazione professionale può tutelare il professionista anche da errori commessi prima della stipula. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la Sentenza 3622/2014. Perché operi questa forma di tutela, nel contratto deve essere inserita una clausola "claim made", in base alla quale le garanzie operano al momento della richiesta di risarcimento, purché il contratto stipulato con l'assicurazione sia in corso. Nell'attività dei professionisti, infatti, è probabile che passi anche molto tempo tra il momento in cui viene commesso l'errore e quello in cui il cliente lo denuncia ed è quindi necessario coprire anche il periodo precedente alla stipula del contratto di assicurazione. Nel caso preso in esame, la Cassazione ha dovuto quindi ribaltare le conclusioni cui era arrivata la Corte d'Appello, secondo la quale l'assicurazione doveva riguardare un evento futuro e incerto, non uno già accaduto prima della conclusione del contratto. In questo modo, ha spiegato la Cassazione, sarebbe stata disattesa la clausola del "claim made", che essendo conveniente per il cliente, può derogare ai principi generali contenuti nell'articolo 1932 del Codice Civile.

Il Direttore lavori è sempre responsabile dei difetti dell'opera

Il direttore dei lavori deve vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore. In caso di danni, inoltre, le cause non possono essere limitate a difetti di esecuzione da parte dell'impresa appaltatrice, ma vanno valutati i difetti di progettazione. È arrivata a questa conclusione la Corte dei Conti, che con la Sentenza 3/2014 si è pronunciata sul caso di un incarico svolto dal professionista in veste sia di progettista che di direttore dei lavori. Nel caso esaminato dalla Corte, il tecnico di un Comune era stato nominato responsabile del procedimento per la realizzazione di un campo da calcio e aveva conferito l'incarico di redazione del progetto esecutivo e direzione lavori a due professionisti. Successivamente, il tecnico comunale aveva incaricato un geologo per la predisposizione di uno studio geotecnico dell'area. Il geologo aveva dato il via

libera alla realizzazione del progetto, ma le sue conclusioni erano state contraddette dall'Autorità di Bacino. Il progetto era stato comunque approvato e dopo l'aggiudicazione era stata richiesta un'ulteriore perizia.

Dato che nella realizzazione dell'opera si è in seguito verificato uno smottamento, la Corte dei Conti ha spiegato che la responsabilità dei danni, corrispondenti alle spese sostenute inutilmente per la realizzazione di una struttura contenente dei difetti, è del direttore dei lavori. Secondo la Corte, non è importante che il progettista non abbia richiesto un ulteriore accertamento geognostico perché le omissioni commesse nella direzione dei lavori, in merito ai materiali usati e alla corretta esecuzione, sono sufficienti a determinare la responsabilità del direttore dei lavori.

Contributi obbligatori per l'attività di consulenza

Il professionista deve versare i contributi alla Cassa di appartenenza per tutte le attività connesse all'esercizio della libera professione, dunque, anche quelle espletate nella veste di consulente per conto di una società.

È irrilevante, nel periodo di riferimento, l'iscrizione alla gestione separata INPS. È questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 4982 del 4.03.2014. I giudici premettono che sulla materia esiste un duplice orientamento giurisprudenziale. Secondo un primo orientamento non è configurabile alcun obbligo contributivo in relazione al reddito prodotto dal professionista, ove questo non sia direttamente collegabile all'esercizio dell'attività libero professionale per la quale vi è stata l'iscrizione in appositi albi o elenchi, essendo insufficiente tale iscrizione, pur necessaria per l'esercizio dell'attività, a determinare la nascita dell'obbligo contributivo; con la conseguenza che, qualora un soggetto iscritto svolga attività rientrante in quella per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi, l'obbligazione contributiva è configurabile solo nell'ipotesi in cui risultino compensate attività obiettivamente riconducibili all'esercizio della professione (cfr. C. Cass. 11.06.2004, n. 11154; C. Cass. 19.02.2008, n. 4057). Secondo altro orientamento, invece, l'imponibile contributivo va

determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando la circostanza che la competenza e le specifiche cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscano sull'esercizio dell'attività svolta, cosicché debba ritenersi che le prestazioni siano state rese (anche) grazie all'impiego di esse (cfr. la recente C. Cass. 8.03.2013, n. 5827).

A questo secondo orientamento si è uniformata la sentenza in argomento chiarendo che l'obbligo contributivo copre qualunque tipo di attività connessa alle competenze professionali della categoria.

Secondo i giudici di legittimità «il concetto di «esercizio della professione» va interpretato non in senso statico e rigoroso, bensì tenendo conto dell'evoluzione subita nel mondo contemporaneo (rispetto agli anni a cui risale la normativa di «sistema» dettata per le varie libere professioni) dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche libero professionali. Ciò ha comportato la progressiva estensione dell'ambito proprio dell'attività professionale, con occupazione, da parte delle professioni, di tutta una serie di spazi inesistenti nel quadro tipico iniziale e, specificamente, per la professione di ingegnere, l'assunzione di connotazioni ben più ampie e di

applicazioni diversificate rispetto a quelle originariamente previste, cosicché deve ritenersi ricompreso, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi), anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un «nesso» con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione

tipologicamente propria della sua professione».

Da questo assunto la Suprema Corte fa discendere, pertanto, «l'esclusione della sussistenza dell'obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile una connessione tra l'attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista».

Nella fattispecie la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un ingegnere condannato, dalla Corte d'Appello di Roma, a versare i contributi InArCassa, in relazione a un periodo nel quale aveva prestato delle consulenze per conto di una società.

La responsabilità del fabbricante per la caduta di una torre

Responsabilità per infortunio di due persone a seguito della caduta di una torre, composta da due montanti e da una traversa, sulla quale erano stati collocati i proiettori di scena per uno spettacolo musicale. Così si è espressa la Cassazione Penale, Sez. 4 con la Sentenza 13 giugno 2013, n. 25986. Secondo l'accusa, l'imputato, legale rappresentante che aveva realizzato e fornito la torre (cd. "americana") denominata "Trabes Euro 90" - aveva, per colpa generica e specifica, quest'ultima individuata nella violazione dell'art. 6 co. 3 del Dlgs n. 626/1994, cooperato nella produzione dell'evento, avendo fornito la predetta torre senza le relative istruzioni di montaggio in cui si facesse esplicito riferimento alla necessità, nel caso di utilizzazione all'aperto, di dotare il manufatto, oltre che di controventature poste alla base dei tralicci, di ulteriori solidi ancoraggi (cavi di controventatura infissi al suolo) che ne garantissero la stabilità anche in presenza di sollecitazioni dinamiche, come quelle causate dal vento. Condannato in primo e secondo grado, ricorre in Cassazione. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. "La condotta dell'imputato è stata comunque certamente

caratterizzata da imperizia, imprudenza e negligenza, atteso che la fornitura di una struttura come quella in oggetto non poteva non essere accompagnata dalla consegna di specifiche istruzioni ed indicazioni concernenti le modalità di installazione della stessa. In realtà, il montaggio di una torre, destinata a sostenere in sospensione attrezzature e/o persone, costituita da tralicci verticali e da una traversa orizzontale, non poteva prescindere dall'indicazione, da parte del fabbricante, di precise istruzioni, anche e specialmente di quelle concernenti il rispetto di norme di sicurezza volte ad evitare possibili incidenti.

In tale prospettiva, al venditore della struttura incombeva l'obbligo di individuare i possibili rischi connessi con la destinazione della stessa ed il suo posizionamento, tenendo anche conto dell'altezza della struttura, e di indicare compiutamente gli interventi ritenuti necessari ai fini della sicurezza. Individuazioni ed indicazioni che avrebbero dovuto essere fornite all'acquirente attraverso la predisposizione e la consegna di un libretto di istruzioni, nel quale avrebbero dovuto prevedersi le modalità di installazione del manufatto, ovviamente diverse secondo l'utilizzo dello stesso ed il suo posizionamento in aree interne o esterne."

GRATUITE ON-LINE PLANIMETRIE E VISURE IPOTECARIE

Visure ipocatastali e planimetrie gratis online, per tutti i contribuenti iscritti e abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline. In precedenza si potevano vedere solo i dati relativi a classificazione e rendita catastale (la cosiddetta visura catastale), ora saranno accessibili anche la mappa con la particella terreni, la planimetria del fabbricato e la visura ipotecaria. La procedura è attiva per gli immobili (a eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano e, per le visure ipotecarie, delle zone dove vige il sistema tavolare) dei quali i contribuenti risultano titolari, anche in parte, del diritto di proprietà od altri diritti reali di godimento. Le nuove possibilità sono previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia del 4 marzo. Sempre in un'ottica di semplificazione si inserisce l'invio telematico, con il modello unico informatico, degli atti alle Conservatorie dei registri immobiliari che viene adesso esteso anche a tutti i pubblici ufficiali e agli agenti della riscossione, oltre che ai notai. Questa seconda novità è contenuta nel provvedimento del direttore delle Entrate del 10 marzo 2014.

Il protocollo di vigilanza in edilizia delle Aziende sanitarie regionali

Il Gruppo Regionale Edilizia FVG nel 2013 ha predisposto il "Protocollo operativo di vigilanza in edilizia"; tale documento si riferisce agli aspetti che ogni ispettore ASS dovrebbe di minima accertare in caso di accesso in cantiere. Trattasi di requisiti minimi, non gli unici, da calare nel cantiere ispezionato.

Al fine di ridurre il numero e l'entità dei danni causati dagli infortuni sul lavoro nel comparto edile è stata definita a livello nazionale una strategia di intervento articolata e sinergica, partecipata e condivisa da tutti gli attori interessati, in grado di affrontare aspetti diversi del problema, con un'azione tenace e continua nel tempo. Il Piano Nazionale della Prevenzione in edilizia prevede infatti sia un coordinamento delle azioni di controllo sia l'implementazione di attività di promozione, assistenza e formazione ai diversi soggetti operanti nel cantiere. Su queste direttive anche la Regione Friuli Venezia Giulia ha definito i propri indirizzi operativi di prevenzione nel settore edile rivolti a Strutture Operative di Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL), dei Dipartimenti di Prevenzione. Tra gli obiettivi dell'anno 2013 vi era la definizione di un protocollo operativo per la vigilanza in edilizia che si prefiggeva di:

- sviluppare la capacità degli operatori addetti alla vigilanza in edilizia e agire coerentemente con il mandato e la visione strategica regionale;
- assicurare maggiore omogeneità d'intervento tra gli operatori delle strutture di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro;
- migliorare la qualità della condizione dell'attività di controllo dell'edilizia.

Il gruppo regionale PSAL ha elaborato e condiviso il protocollo di vigilanza quale strumento per facilitare e uniformare l'attività di controllo in edilizia che:

- si allinea alle indicazioni del Piano Nazionale dell'Edilizia e suoi principi applicativi;
- contiene indirizzi di "minima";
- va impiegato con responsabile competenza professionale, in funzione delle caratteristiche del cantiere, delle fasi di lavoro, delle criticità che emergono durante l'ispezione.

Il protocollo è scaricabile dal sito <http://www.ciscudine.it/notizie/218-protocollo-di-vigilanza-ass-regionali>; altri documenti su <http://www.regione.fvg.it/rafv/cms/RAVFG/salute-sociale/organizzazione-salute-tutela-sociale/FOGLIA21/>

In vigore nuovi criteri di qualificazione dei formatori

Il 18 marzo è entrato in vigore il Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 relativo ai "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6, comma 8, lett. m-bis), del Dlgs n. 81/2008 e s.m.i." che ha introdotto i nuovi requisiti obbligatori del docente formatore. Innanzitutto è necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, prerequisito non richiesto solo per i datori di lavoro che effettuino direttamente la formazione e per coloro che possano dimostrare che alla data del 18 marzo 2013 possedevano già almeno uno dei criteri previsti dal decreto.

Si considera quindi qualificato il formatore che possa dimostrare il possesso sia del prerequisito sia di uno dei sei criteri indicati dal decreto:

- 1° criterio: aver effettuato almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni (come docente esterno, quindi non nella propria azienda) nell'area tematica oggetto della docenza;
- 2° criterio: il secondo criterio integra due sotto-criteri:
 - a) il possesso di uno specifico titolo di studio (laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero master, dottorati di ricerca, specializzazioni);
 - b) almeno un requisito tra: un percorso formativo sulla didattica, o l'abilitazione all'insegnamento, o il diploma triennale, o un master in scienze della comunicazione, oppure esperienze precedenti come docente (o per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia, o per almeno 48 ore in affiancamento, sempre negli ultimi 3 anni in

- qualunque materia);
- 3° criterio: attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale con l'area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto;
- 4° criterio: attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale nell'area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto;
- 5° criterio: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, integrata da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto;
- 6° criterio: esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo

di RSPP o 12 come ASPP (ciò limita la possibilità di fare docenza al macro-settore ATECO di riferimento), integrata da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto.

La qualificazione così ottenuta, è riconosciuta in modo permanente con riferimento alle aree tematiche per le quali il docente formatore abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza. Le tre aree sono:

- 1) area normativa/giuridica/organizzativa;
- 2) area rischi tecnici/igienico-sanitaria (nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto);
- 3) area relazioni/comunicazione.

Per mantenere la qualificazione, i formatori dovranno inoltre effettuare un aggiornamento professionale con cadenza triennale: quindi entro il 18 marzo 2017 per i formatori che risultino già qualificati oggi, e da calcolarsi a partire dalla data della qualifica per chi otterrà il titolo dopo il 18 marzo 2014.

Solo on-line i nominativi di RIs e collaboratori

Dal 15 febbraio 2014 non è più possibile effettuare via fax all'Inail la comunicazione dei nominativi degli RIs e la denuncia nominativa riguardante collaboratori e coadiuvanti di imprese familiari, commerciali e soci lavoratori di attività commerciali e di imprese in forma societaria. Lo stabilisce la Circolare 11/2014 dell'Istituto, che chiarisce che esse potranno essere fatte solo attraverso i servizi on-line accessibili dal sito dell'ente.

Dall'8 gennaio 2013 la procedura on-line relativa alla dichiarazione delle unità produttive è stata scorporata da quella della comunicazione RIs; quindi, prima di accedere alla procedura RIs è necessario inserire preliminarmente i dati dell'Unità produttiva. La comunicazione dei nominativi RIs consente di effettuare la prima trasmissione dei dati e le eventuali modifiche e variazioni che facciano seguito a nuove nomine e a designazioni successive. La comunicazione va effettuata per ogni singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l'azienda stessa, nella quale operano i rappresentanti.

Analogamente, sempre dal 15 febbraio va effettuata

telematicamente anche la denuncia nominativa all'Inail attinente collaboratori di imprese familiari, commerciali e soci lavoratori di attività commerciali e di imprese in forma societaria, di cui all'art. 23 del Testo unico 1124/1965. Quest'onere è posto a carico del datore di lavoro, anche artigiano, che ha l'obbligo di effettuare la denuncia qualora gli stessi lavoratori non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. Essa va effettuata esclusivamente utilizzando il servizio Dna soci, già attivo in www.inail.it (servizi online-denunce). Sia in questa ipotesi che per i RIs, in caso di eccezionali e comprovati problemi tecnici, è possibile usare la posta elettronica certificata.

Il Contact center multicanale (Ccm) dell'Inail è a disposizione per ogni informazione richiesta dagli utenti attraverso il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure mediante il numero 06-164164, a pagamento in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico. Inoltre, nell'area Contatti di www.inail.it è attivo il servizio "Inail Risponde" per richiedere informazioni o chiarimenti sull'utilizzo dei servizi on-line, oltre ad approfondimenti normativi e procedurali.

Controllo e monitoraggio dell'inquinamento acustico

Pubblicate da ISPRA le Linee Guida per il controllo e il monitoraggio acustico ai fini delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni VIA.

Scopo è di testare i protocolli di monitoraggio

Linee Guida per il controllo della efficacia delle mitigazioni acustiche di:

- infrastrutture di trasporto stradali,
- infrastrutture di trasporto ferroviarie,
- sorgenti industriali,

approntati nelle fasi precedenti alla stesura della convenzione ISPRA/ARPA/APPA in materia di rumore ambientale, mettendo a disposizione della ricerca le proprie risorse umane e strumentali.

Le Linee Guida sono dotate anche di una importante Appendice, Raccolta, classificazione e analisi delle prescrizioni VIA, nella realizzazione della quale sono state coinvolte le Agenzie della Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche e Molise, che hanno prodotto

una rassegna delle prescrizioni contenute nei Decreti VIA relativi alle grandi opere per la matrice rumore. Sono state prese in considerazione solo le procedure di VIA nazionale, dato che il loro numero era già sufficientemente cospicuo e la loro tipologia sufficientemente rappresentativa per gli scopi dell'attività.

Il volume è suddiviso in 3 parti: la pubblicazione descrive le procedure di verifica dell'efficacia delle mitigazioni previste nei pareri di compatibilità ambientale di:

- infrastrutture stradali,
- infrastrutture ferroviarie,
- grandi opere,

esponendo le fasi principali delle attività di monitoraggio e individuando metodologie adeguate alle varie condizioni che si possono riscontrare nel corso delle attività di controllo svolte dagli enti preposti al monitoraggio ambientale.

La guida per la valutazione dei rischi dai fulmini

I fulmini sono originati da enormi differenze di potenziale che si generano all'interno delle nubi temporalesche, denominate cumulonemi. La differenza di potenziale che si viene a creare è causata dall'accumulo di cariche tra le diverse zone della nube. Quando la differenza di potenziale arriva a milioni di Volt, si genera una gigantesca scarica elettrica, il fulmine appunto, che riequilibra il sistema.

I fulmini che si scaricano al suolo costituiscono una piccola percentuale della totalità dei fulmini (circa il 10%), ma sono quelli che hanno il maggiore impatto sull'incolumità delle persone e delle strutture.

La valutazione nei luoghi di lavoro del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche, come richiesto dal Dlgs 81/2008, deve essere eseguita con la norma tecnica CEI EN 62305-2, in vigore dal primo marzo 2013.

L'Inail ha realizzato un'interessante pubblicazione intitolata "Protezione contro i fulmini", che illustra le procedure per una corretta valutazione del rischio e l'individuazione di appropriate misure di protezione da adottare.

La guida risulta utile in generale a tutti i tecnici per approfondire le proprie conoscenze in materia, ma soprattutto a coloro che si occupano di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Essa è così strutturata:

- normativa per gli impianti di protezione contro i fulmini;
- metodologia per la valutazione dei rischi;
- definizione dei termini, dei simboli e delle abbreviazioni;
- gestione del rischio;
- impianti di protezione contro i fulmini;
- esempio concreto di valutazione del rischio.

Nuova disciplina per gli impianti di utenza a gas

Pubblicata la Deliberazione AEEG 6.02.2014, n. 40/2014/R/gas recante «Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas», con la quale sono approvate le nuove disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas, in vigore dal 1.07.2014, e viene definita la disciplina degli accertamenti per gli impianti di utenza modificati o trasformati.

Nel dettaglio, il nuovo provvedimento AEEG:

- approva le nuove disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas, di cui all'Allegato A al provvedimento stesso ed i relativi allegati F/40, G/40, H/40 e I/40, che entrano in vigore in data 1.07.2014;
- abroga, a decorrere dalla medesima data del 1.07.2014, la Deliberazione 40/04 ed i suoi allegati A, B, C, D, E, F, G, H ed I;
- dispone che la comunicazione del 31.12.2014, di cui

all'articolo 11 della Deliberazione 40/2004 (Obblighi di comunicazione del distributore), sia riferita al periodo 1.10.2013 - 30.06.2014;

- dà mandato al CIG per l'aggiornamento delle Linee Guida 11, recante "Esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di utenza a gas";
- dà mandato al CIG per la predisposizione dei documenti di cui al punto 2.2, lettere c) e d) dell'Allegato A al provvedimento (Dichiarazione del progettista dell'impianto relativa al rispetto delle norme di prevenzione incendi e Rapporto tecnico di compatibilità per le parti di impianto preesistenti), entro il 30.04.2014.

Il provvedimento approva altresì le nuove disposizioni, peraltro con poche variazioni rispetto a quanto precedente, relativamente a: requisiti tecnico-professionali degli accertatori, informazione agli Ordini e Collegi professionali, criteri di incompatibilità per gli accertatori.

Chiarimenti per la presentazione della SCIA antincendio

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha diramato la Lettera Circolare 1681 del 11 febbraio 2014 contenente indicazioni sulla corretta procedura da seguire per la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai fini della sicurezza antincendio.

Nel documento vengono forniti i chiarimenti circa la nuova modulistica da utilizzare per la certificazione della resistenza al fuoco degli elementi costruttivi o dei prodotti da costruzione.

In particolare, il modello CERT.REI, attestante la prestazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi, viene sostituito dal nuovo modello DICH.PROD nei casi in cui è sufficiente la corretta posa in opera del prodotto per garantirne la prestazione di resistenza al fuoco.

È presente, infine, un'utile tabella riassuntiva che riporta i modelli da usare in funzione delle diverse tipologie di

prodotto o elemento costruttivo.

Si ricorda che, alla luce del nuovo Regolamento EU 305/2011, per cui l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione deve essere accompagnata da una Dichiarazione di Prestazione (D.o.P) relativamente alle caratteristiche fondamentali del prodotto stesso, si rende necessario l'aggiornamento del modello "MOD PIN-2.3_2012_ DICH. PROD", ossia il modello di Dichiarazione Inerente I Prodotti Impiegati per la costruzione da presentare ai VV.F. nei progetti di prevenzione incendi.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco (Circolare n. 643/2014) chiarisce che, in attesa dell'aggiornamento del modello, il richiedente dovrà inserire i riferimenti della Dichiarazione di Prestazione (D.o.P) nella casella "Altro" del modello attuale ("MOD PIN- 2.3_2012_ DICH. PROD") e rendere disponibile la Dichiarazione stessa presso l'indirizzo indicato nella SCIA.

Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione

Sulla Gazzetta Ufficiale del 7.03.2014, n. 55 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10.02.2014, che reca in allegato i format:

- del nuovo Libretto di impianto per gli impianti termici per la climatizzazione e la produzione dell'acqua calda sanitaria, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Dpr 74/2013;
- del nuovo Rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Dpr 74/2013.

I nuovi format pubblicati sostituiscono gli Allegati I e II del Dm 17.03.2003 (Libretto di impianto e Libretto di centrale, che a loro volta costituiscono gli Allegati F e G del Dpr 412/1993) e gli Allegati F e G del Dlgs 19.08.2005, n. 192 (Rapporti di controllo di efficienza energetica).

Libretto di impianto

Il decreto rende operative le disposizioni del comma 5, dell'art. 7 del Dpr 16.04.2013, n. 74, il quale stabilisce che gli impianti termici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione".

A partire dal 1.06.2014, tutti gli impianti termici devono essere dotati del Libretto in conformità all'Allegato I del Dm 10.02.2014 in oggetto.

Ricordiamo che si definisce "Impianto termico" un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate. Quindi il format del nuovo Libretto si applica sia ai tradizionali impianti termici adibiti al riscaldamento degli ambienti (in sostituzione del Libretto di impianto e di centrale), sia agli impianti termici adibiti alla climatizzazione estiva come i condizionatori d'aria. Esso inoltre si applica agli scambiatori di calore e agli impianti di cogenerazione adibiti al riscaldamento degli ambienti.

Rapporto di efficienza energetica

Il decreto rende operative le disposizioni dell'art. 8, comma 5, le quali stabiliscono che al termine delle operazioni, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico "Rapporto di controllo di efficienza energetica", nelle forme indicate all'Allegato A del medesimo Dpr n. 74/2013.

Gli allegati dal II al V riportano i format dei Rapporti da compilare a partire sempre dal 1.06.2014. I suddetti Rapporti devono essere compilati, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del Dpr n. 74/2013, su:

- impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW;
- impianti termici di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria.

In particolare:

- l'Allegato II riporta il format del Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 1: Gruppi termici;
- l'Allegato III riporta il format del Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 2: Gruppo frigo;
- l'Allegato IV riporta il format del Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 3: Scambiatori;
- l'Allegato V riporta il format del Rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 4: Cogeneratori.

I suddetti Rapporti non si applicano agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al Dlgs 3.11.2011, n. 28, ferma restando la compilazione del Libretto.

I format del Libretto e dei Rapporti sono disponibili in allegato al decreto, e devono essere inseriti nel Catasto territoriale degli impianti termici che ciascuna Regione deve predisporre ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera a), del Dpr n. 74/2013.

Le integrazioni al Libretto possono, eventualmente, essere fatte dalle Regioni o dalle Province autonome sotto forma di scheda aggiuntiva con numerazione coerente con quella della sezione del Libretto a cui afferiscono.

Anche le associazioni di categoria degli operatori termoidraulici o di altri operatori del settore possono rendere disponibili i suddetti format senza alcuna modifica o integrazione, salvo l'apposizione del logo delle associazioni.

È il responsabile dell'impianto che deve compilare e aggiornare le schede del Libretto pertinenti alla sua tipologia dell'impianto termico. Si ricorda che il responsabile dell'impianto termico è: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche. Le sue responsabilità le può delegare ad un terzo (cosiddetto "terzo responsabile").

Il Libretto deve essere aggiornato nel caso di integrazioni dell'impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, deve essere conservato per almeno 5 anni nel caso di dismissione dall'impianto a cura del responsabile dell'impianto e deve essere sempre disponibile in forma cartacea in sede di ispezione da parte dell'Autorità competente, anche se sia stato compilato in modalità elettronica.

I vecchi "Libretto di centrale" e "Libretto di impianto", degli impianti esistenti alla data del 1.06.2014, conformi al Dm 17.03.2003, devono essere allegati al nuovo Libretto. Il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) ha preannunciato la messa a disposizione degli esempi applicativi per le tipologie impiantistiche più diffuse al fine di facilitare e uniformare la compilazione del nuovo Libretto e dei nuovi Rapporti di controllo di efficienza energetica.

Prodotti da costruzione e dichiarazioni di prestazione online

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il Regolamento 157/2014, contenente le condizioni per pubblicare online le dichiarazioni di prestazione dei prodotti da costruzione. Si tratta di una integrazione al Regolamento Ue 305/2011, in base al quale il fabbricante deve redigere una dichiarazione di prestazione del prodotto, che dà diritto alla marcatura CE. Il regolamento prevede inoltre che, nel redigere la dichiarazione di prestazione, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata. Con il nuovo regolamento si dà ai fabbricanti la possibilità di non allegare più la dichiarazione di prestazione ad ogni prodotto in vendita, ma di pubblicarla in versione digitale sui propri siti web. La pubblicazione online deve rispettare alcuni requisiti. Il fabbricante deve infatti garantire che:

- il contenuto della dichiarazione non sarà modificato dopo essere stato reso disponibile sul sito web;
- il sito web verrà sorvegliato e mantenuto in modo che sia il sito web che le dichiarazioni di prestazione siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione;

- la dichiarazione di prestazione potrà essere consultata dai beneficiari dei prodotti da costruzione a titolo gratuito per dieci anni dopo la commercializzazione del prodotto da costruzione o per un periodo diverso, stabilito ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del Regolamento 305/2011;
- darà istruzioni ai destinatari dei prodotti da costruzione sulle modalità di accesso al sito web e alle dichiarazioni di prestazione.

I fabbricanti devono infine garantire che ogni singolo prodotto o lotto messo sul mercato sia correlato alla sua dichiarazione di prestazione attraverso un codice di identificazione unico del prodotto-tipo.

La pubblicazione del regolamento chiude un iter iniziato alla fine dell'anno scorso, quando la Commissione Europea, per ridurre i costi a carico delle imprese del settore costruzioni, aveva proposto l'informatizzazione delle dichiarazioni di prestazione dei prodotti.

Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 26 febbraio ed è direttamente applicabile in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. Per applicare le misure non è quindi necessaria nessuna norma di recepimento.

UN MANUALE COMPLETO SUGLI INFORTUNI NEI CANTIERI

Utilizzare le macchine in edilizia in maniera corretta è un requisito fondamentale per la sicurezza sui cantieri. L'Inail in collaborazione con il CPT di Torino ha pubblicato una guida rivolta agli utilizzatori delle macchine e agli addetti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (datori di lavoro, dirigenti, preposti per la sicurezza, RSPP e ASPP). Il documento contiene oltre 60 rilievi di macchine usate in edilizia, con apposite schede contenenti i dati principali, corredate da foto e relativo libretto di istruzioni d'uso, utile per conoscerne le specifiche peculiarità. La prima parte del manuale, di carattere più generale, è costituita da tre capitoli riguardanti: gli obblighi normativi previsti, le caratteristiche di sicurezza che le macchine hanno e l'impianto elettrico di cui sono dotate. Nella seconda parte, ci sono le schede relative alle macchine raggruppate in quattro categorie:

- apparecchi di sollevamento;
- macchine semoventi;
- macchine trasportabili;
- utensili.

Per ogni attrezzatura sono forniti la descrizione, gli elementi costituenti, i dispositivi di sicurezza, i dispositivi di comando e di controllo, i fattori di rischio, le istruzioni per l'uso e i riferimenti normativi.

Linee di indirizzo del CNI per l'assicurazione professionale

Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha redatto e messo a disposizione un documento contenente "Linee di indirizzo sull'obbligo di assicurazione professionale", con l'obiettivo di fornire ai professionisti un primo orientamento sui principali dubbi suscitati dalla disciplina in materia, sulla base degli interrogativi sottoposti direttamente dagli utenti in relazione al servizio FAQ.

Le linee di indirizzo si affiancano dunque alle FAQ, riassumendo e schematizzando il contenuto delle risposte fino a questo momento fornite dal Centro Studi.

Si rammenta che l'obbligo dell'assicurazione a copertura dei rischi professionali deriva dalla riforma degli ordinamenti che ha preso il via con l'art. 3, comma 5,

del DL 138/2011 (convertito in legge dalla L. 148/2011), successivamente attuato con il Dpr 137/2012. Queste norme hanno introdotto, tra l'altro, l'obbligo di stipulazione di un'assicurazione per responsabilità civile professionale nei confronti dei soggetti esercenti una professione regolamentata.

A proposito dell'obbligo di assicurazione professionale, si rimanda ai documenti già in precedenza emanati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri: lo Studio 134/2012 - L'assicurazione professionale dell'ingegnere e la Circolare 250/2013 - Informativa sull'obbligo di stipula di polizza professionale.

Sono infine sempre consultabili le FAQ sul sito web del Centro Studi.

VARIE

Quando non si paga il contributo minimo soggettivo

InArCassa ha ottenuto dai Ministeri vigilanti l'approvazione di una modifica al Regolamento Generale di Previdenza, proposta dal Comitato Nazionale dei Delegati per rispondere alle difficoltà dei professionisti che da anni subiscono gli effetti di una congiuntura economica negativa. I professionisti che pensano di dichiarare un reddito 2014 inferiore a 15.690 euro, già quest'anno possono non versare il contributo soggettivo minimo e pagare, a dicembre 2015, il solo 14,5% del reddito effettivamente prodotto.

La nuova norma prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni - anche non continuativi - nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo. L'anzianità utile alla pensione sarà riconosciuta in misura

proporzionale, come in analoghi ambiti previdenziali, a quanto versato nell'anno ma, poiché contribuire poco significa godere di una minore pensione futura, si potranno integrare gli importi dovuti entro i cinque anni successivi e assicurarsi così l'anzianità previdenziale completa. Chi vorrà usufruire di questa nuova possibilità, da quest'anno potrà versare il solo contributo minimo integrativo e di maternità. Pur non pagando il contributo minimo soggettivo, conserverà comunque tutte le prestazioni assistenziali offerte dalla Cassa: la polizza sanitaria, l'indennità per inabilità temporanea, mutui, sussidi per particolari casi di disagio economico e per figli conviventi con gravi disabilità, così come l'accesso ai finanziamenti agevolati per l'attività professionale e le prestazioni previdenziali di natura assistenziale (invalidità, inabilità e indirette).

UNA NUOVA NORMA SUGLI IMPIANTI A GAS DI PORTATA TERMICA MAGGIORE DI 35 kW

È in vigore dal 20 febbraio 2014 la nuova norma UNI 11528 "Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - Progettazione, installazione e messa in servizio". La norma fornisce i criteri per la progettazione, l'installazione e la messa in servizio degli impianti civili extradomestici a gas della 1a, 2a e 3a famiglia, di cui alla UNI EN 437, con pressione non maggiore di 0,5 bar asserviti ad apparecchi singoli aventi portata termica nominale maggiore di 35 kW, nonché all'installazione di apparecchi installati in batteria o in cascata qualora la portata termica complessiva risulti maggiore di 35 kW. La norma non si applica agli impianti a gas realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale e a quelli trattati dalla UNI 8723.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma, 20 - 34170 Gorizia
tel./fax. 0481 534226
segreteria@ordineingegneri.go.it
www.ordineingegneri.go.it

orari segreteria
da lunedì a venerdì 10.00-13.00

commissioni

parcelle Giampietro Calligaro
ambiente Roberto Vanon, Giuliano Sponton
informatica Francesco Alibrandi, Riccardo Petelin
lavori pubblici Massimiliano Bressan, Mauro Ussai
impianti e certificazione energetica Franco Dalla Francesca, Dennis Tandin
sicurezza Giacomo Bartelloni, Livio Sivilotto
strutture Claudio Bensa, Isaia Clemente
urbanistica e edilizia Ezio Paolo Pellizzoni, Davide Rigonat

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Via Genova, 14 - 34121 Trieste
tel. 040 773690 - fax 040 773160
segreteria@ordineingegneri.ts.it
trieste@ordineingegneri.legalmail.it (certificata)
www.ordineingegneri.ts.it

orari segreteria
lunedì 10.00-12.00 - 16.00-18.00
da martedì a venerdì 10.00-12.00

commissioni

ambiente, territorio e sostenibilità Paolo Bevilacqua
biomedica Agostino Accardo
energia e impianti Daniele Freno
giovani Samuele Maria Semi
informatica Guido Walcher
lavori pubblici Alessandra Tocigi
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Simonetta Ravanelli
strutture e geotecnica Salim Fathi
urbanistica, edilizia e del paesaggio Giulio Gregori

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

P.ta A. Furlan, 2/8 - 33170 Pordenone
tel. 0434 550250 - fax 0434 551229
info@ordineingegneri.pn.it
www.ordineingegneri.pn.it

orari segreteria
lunedì 9.30-12.30
martedì 16.00-18.00
mercoledì 9.30-12.30
giovedì 9.30-12.30 - 16.00-18.00
venerdì 9.30-12.30

commissioni

applicazione tariffa professionale Luigi Battistella, Claudio Pillon e Andrea Tegon
ambiente e territorio Nino Aprilis
formazione professionale Nino Aprilis, Vittorio Bozzetto e Fabio Braccini
impianti tecnologici Domenico D'Andrea (elettrici) e Gian Luigi Pasut (termotecnici)
lavori pubblici Umberto Natalucci e Andrea Tegon
libera professione e docenza Domenico D'Andrea
industria Fabio Braccini e Claudio Pillon
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Vittorio Bozzetto
strutture Antonino Colussi e Fabio Braccini
urbanistica Nino Aprilis
giovani Sara Stivella

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine
tel. 0432 505305 - fax 0432 503941
segreteria@ordineingegneri.ud.it
ordine.udine@ingpec.eu (certificata)
www.ordineingegneri.ud.it

orari segreteria
lunedì e mercoledì 9.00-13.00 - 16.00-19.00
martedì e giovedì 12.00-13.00 - 16.00-19.00
venerdì 9.00-13.00

commissioni

parcelle Claudio Donada
industria Pierluigi Mezzini
territorio, edilizia e mobilità Roberto Gentili
mista ordine-università Stefano Barbina
strutture Alessandra Gubana
sicurezza Massimo Cisilino
energia ed ambiente Giandomenico Merlo
geotecnica Francesco Alessandrini
ingegneria dell'informazione Raffaele Perrotta
giovani Andrea Marcuzzi
sezione B iunior Doris Guion
lavori pubblici Tomaso Cacciavillani